

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI VALLARSA**

**Approvato dal Consiglio comunale in data 27.04.2006**

## **Indice**

### **Capo I° - Norme di carattere generale**

- art. 1 Servizio di polizia rurale
- art. 2 Poteri del Sindaco o Assessore delegato

### **Capo II° - Norme relative al rispetto dei beni privati, comunali e demaniali**

- art. 3 Esercizio del diritto di passaggio
- art. 4 Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio
- art. 5 Esercizio della caccia e della pesca
- art. 6 Viabilità silvo - pastorale
- art. 7 Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

### **Capo III° - Norme relative al pascolo ed alla conduzione del bestiame**

- art. 8 Norme generali
- art. 9 Pascolo sulla proprietà altrui
- art. 10 Conduzione del bestiame in transito
- art. 11 Recinzione con filo spinato
- art. 12 Conduzione del bestiame lungo le strade

### **Capo IV° - Strade ed acque**

- art. 13 Integrità delle aree e dei fossi stradali
- art. 14 Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche
- art. 15 Lavorazione dei terreni prospicienti le strade pubbliche
- art. 16 Impianto di alberi e siepi
- art. 17 Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

## **Capo V° - Norme per la salvaguardia del bestiame e delle piante da malattie e/o parassiti**

- art. 18 Istruzioni di carattere generale
- art. 19 Sostanze venefiche e lotta biologica

## **Capo VI° - Norme relative al pubblico decoro**

- art. 20 Terreni
- art. 21 Fabbricati rurali e concimaie
- art. 22 Stalle e pollai
- art. 23 Pollai
- art. 24 Irrigazione con sostanze maleodoranti
- art. 25 Pulizia delle strade

## **Capo VII° - Norme per l'inerbimento e/o il cespugliamento**

- art. 26 Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento
- art. 27 Domanda per l'esecuzione di opere di restaurazione ambientale  
e documentazione relativa
- art. 28 Cure colturali successive

## **Capo VIII° - Norme di procedura**

- art. 29 Norme di procedura
- art. 30 Sanzioni
- art. 31 Sanzioni accessorie
- art. 32 Entrata in vigore

## **CAPO I° NORME DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1 Servizio di polizia rurale**

Servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune di

Vallarsa la regolare applicazione delle leggi e regolamenti ed ogni altra disposizione promulgati dallo Stato, dagli Enti Locali, Provinciali e Regionali e di integrarle, in relazione alle esigenze ed alle consuetudini locali, a tutela dei pubblici interessi nel campo agro - silvo - pastorale, delle acque pubbliche e della vita sociale in genere.

### **Art. 2 Poteri del Sindaco o Assessore delegato**

Al Sindaco o all'Assessore delegato, oltre ai poteri che gli sono demandati dalle leggi vigenti in ordine alla tutela della pubblica sicurezza ed a quelli di emettere ordinanze per assicurare il libero transito sulle strade comunali e rurali, compete il potere e la facoltà di emettere ordinanze nei casi e nelle condizioni stabilite dalle norme del presente regolamento.

## **CAPO II° NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI**

### **Art. 3 Esercizio del diritto di passaggio**

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti o dei ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite ed escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, pascolative, zootecniche e

boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi silvo - pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale.

#### **Art. 4**

### **Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio**

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate e sulle piazzole con fondo sterrato che si trovano ai bordi delle strade di montagna, purché non siano di intralcio alla circolazione.

Sulle aree pubbliche di tutto il territorio del Comune è vietata la sosta ai fini di campeggio di autocaravan e caravan, nonché l'impianto di tende, al di fuori di quelle aree allo scopo destinate e regolarmente segnalate, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.

Sono esclusi dal divieto i campeggi con tende o caravan a fini sociali e/o istituzionali previsti e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi.

#### **Art. 5**

### **Esercizio della caccia e della pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

#### **Art. 6**

### **Viabilità silvo – pastorale**

Nelle strade silvo - pastorali, nelle piste forestali e di esbosco del legname, nei piazzali di deposito del legname stesso, nei sentieri e nelle mulattiere, nei

tracciati delle piste da sci e degli impianti di risalita, nei prati, nei pascoli, nei boschi è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e locatari di immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi, fatta eccezione per quelli adibiti a servizi e compiti istituzionali, devono avere preventiva autorizzazione comunale indicata da specifico contrassegno che deve essere visibile.

## **Art. 7**

### **Manifestazioni sportive a carattere temporaneo**

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali silvo - pastorali o altre strade individuate dal C.d.S. devono essere preventivamente autorizzate.

In occasioni di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla - osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature e dei manufatti (o di quanto altro) dei quali eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto.

E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (di aiuole, prati, alberi, ganci, morsetti o altro).

In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle spese sostenute o dell'entità dei danni procurati, ai trasgressori.

## **CAPO III°**

### **NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME**

#### **Art. 8**

##### **Norme generali**

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute dalle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

E' sempre comunque vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

#### **Art. 9**

##### **Pascolo sulla proprietà altrui**

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del Codice Civile il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli articoli 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm. che modifica gli artt. 636 e 639/bis del Codice Penale.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

#### **Art. 10**

##### **Conduzione del bestiame in transito**

I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Locale Sanitaria competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia.

In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Vallarsa deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni e l'immunità degli animali da malattie infettive.

I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza devono comunicare all'Amministrazione comunale di Vallarsa, la data di passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

**Art. 11**  
**Recinzioni con filo spinato**

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa di filo spinato in tutto il territorio del Comune di Vallarsa.

Le recinzioni di filo spinato esistenti devono essere rimosse a cura del proprietario del fondo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 12**  
**Conduzione del bestiame lungo le strade**

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

**CAPO IV°**

**STRADE ED ACQUE**

**Art. 13**  
**Integrità delle aree e dei fossi stradali**

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, consorziali e vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse, nonché dei fossi laterali e delle scarpate.

**Art. 14**  
**Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche**

Sulle strade pubbliche è vietato transitare con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possano nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione.

E' vietato condurre a strascico sulle strade pubbliche, comunque denominate, legnami, o altro materiale, di qualunque sorta e dimensioni.

E' inoltre vietato circolare sulle strade predette con mezzi cingolati sprovvisti di copri cingoli.

Senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione comunale di Vallarsa è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel predetto nulla osta devono essere indicati la località, l'estensione, la durata ed il tipo di occupazione, nonché l'eventuale quantificazione degli oneri relativi

all'occupazione del suolo pubblico.

**Art. 15**  
**Lavorazione dei terreni prospicienti le strade pubbliche**

I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale o delle cunette.

L'aratura dei campi potrà essere effettuata sino ad una distanza di metri 0,5 dalla sede stradale e la fascia di terreno tra l'aratura e la sede stradale dovrà essere mantenuta libera da erba incolta.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune, accertata l'infrazione, provvederà a dette operazioni a spese del proprietario frontista.

Le strade vicinali, sulle quali può, comunque, intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

Ove si renda necessario, i frontisti sono obbligati ad aprire almeno in una dei lati una cunetta o un fosso, provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.



## **Art. 16**

### **Impianto di alberi e siepi**

E' fatto obbligo ai proprietari confinanti con strade e vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo che non oltrepassino il confine e possano restringere lo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

Salvo quanto indicato dalle norme del Codice della Strada e dal Codice Civile in relazione a specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade, a distanza inferiore a :

- 1) metri due, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore ad un metro;
- 2) metri uno, misurato come sopra, per le siepi, tenute ad una altezza non maggiore di un metro dal terreno.

Tali distanze si applicano anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 centimetri dal suolo.

Le siepi e alberature di impianto precedente all'entrata in vigore del vigente Codice della Strada, dentro e fuori i centri abitati, dovranno comunque essere regolate in maniera tale da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. In corrispondenza di curve o intersezioni stradali, anche con passi o strade private, sono vietate le colture superiori a cm 80.

Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve deve assicurarsi, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada in relazione all'ampiezza della curvatura.

Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito, in mancanza di appositi impianti predisposti da enti pubblici, direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico - sanitari, o favorire il ricovero di animali.

E' fatto comunque obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi e gli alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica. Nel caso in cui i proprietari confinanti non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada o dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere.

Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

#### **Art. 17**

#### **Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità**

In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 100 o della distanza maggiore o minore eventualmente segnalata sul posto, dalle sorgenti o prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.

Nel caso in cui la sorgente e la presa d'acqua non sia visibile, deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

### **CAPO V**

#### **NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL BESTIAME E DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI**

#### **Art. 18**

#### **Istruzioni di carattere generale**

Nel caso di comparsa di malattie e parassiti sulle piante boschive e ornamentali, prima di qualsiasi intervento deve essere tempestivamente informata l'Autorità Forestale.

Al fine di evitare la propagazione della "Nottua" e della "Piralide del granoturco" i tutoli ed i residui del granoturco stesso, ove non siano stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere distrutti (o bruciati) entro il 30 aprile di ogni anno.

Deve essere inoltre informato il Settore Veterinario dell'USSL circa la comparsa o la sospetta comparsa di malattie infettive e diffuse negli animali che dovranno, in ogni caso, essere immediatamente isolati.

E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di rispettare le norme che verranno impartite dall'autorità competente per arginare le infezioni di cui sopra.

Nel caso si dovesse procedere all'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, dovranno essere rispettate le prescrizioni del Responsabile del Settore Veterinario dell'USSL e dei funzionari incaricati dal Sindaco che dovranno in ogni caso assistere al seppellimento e garantire il rispetto delle norme stabilite.

### **Art. 19** **Sostanze venefiche e lotta biologica**

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a protezione dei prodotti agricoli, qualora dette sostanze potessero essere dannose per l'uomo o per gli animali, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia di esse, tabelle ben visibili con la scritta "campo o prato con esche o sostanze velenose".

Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedenti provochi la morte di animali, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione e/o all'interramento delle carcasse.

Allo scopo di favorire la propagazione e la moltiplicazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi. E' parimenti vietato attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Nel periodo di fioritura degli alberi è vietato irrorare gli stessi con insetticidi o con

altre sostanze chimiche tali che possano provocare la morte di quegli insetti che

prelevano dai fiori le sostanze necessarie ai naturali processi legati alla impollinazione dei fiori e alla produzione di miele.

## **CAPO VI** **NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO**

### **Art. 20** **Terreni**

Ai proprietari dei terreni inerpati siti nelle vicinanze delle abitazioni o delle pubbliche vie, è fatto obbligo di tagliare e rimuovere l'erba e/o le sterpaglie almeno una volta nel periodo antecedente il 31 luglio di ogni anno.

Qualora gli interessati non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere.

Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

### **Art. 21**

#### **Fabbricati rurali e concimaie**

Salvo quanto indicato da leggi regolanti la materia, per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni contenute nello strumento urbanistico in vigore nel Comune di Vallarsa.

### **Art. 22**

#### **Stalle e Pollai**

Le stalle ed i pollai devono essere condotti seguendo le buone norme dell'allevamento, tenendo conto dei principi relativi alla garanzia del benessere animale come previsto da direttive europee e comunque con modalità tali da non creare molestie per i vicini o per i passanti.

Ove si diffondano odori molesti, dovranno essere messe in opera idonee barriere costituite da siepi ed alberature.

### **Art. 23**

#### **Pollai**

Gli allevamenti intensivi sia di bestiame grosso sia di volatili che fanno ricorso alla lettiera permanente devono adottare tecniche d'allevamento atte ad assicurare idonee garanzie onde evitare il diffondersi di odori molesti ed il proliferare di insetti.

Nel caso in cui la lettiera permanente duri più di novanta giorni prima di essere cambiata, gli edifici che ospitano l'allevamento dovranno essere dotati di finestre ermeticamente chiuse e l'aerazione dovrà essere di tipo forzato con l'adozione di specifici filtri atti ad impedire il diffondersi di polveri nell'aria.

### **Art. 24**

#### **Irrigazione con sostanze maleodoranti**

Lo spargimento dei liquami zootecnici è regolato da apposita normativa e comunque dovranno osservarsi le seguenti modalità:

1. lo spargimento dovrà essere effettuato con apposite apparecchiature ed essere mantenuto il più possibile rasente al terreno, evitando il lancio in aria con conseguente liberazione di aerosol, salvo nelle zone impervie.

2. Lo spargimento non dovrà avvenire:

- in giornate ventose;
- in giornate particolarmente afose.

3. Lo spargimento in prossimità dei centri abitati o in presenza di abitazioni sparse è vietato nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 20.00 e l'interramento dei liquami dovrà, comunque, avvenire entro la giornata successiva a quella in cui è stato effettuato lo spargimento.

4. E' assolutamente vietato effettuare operazioni che provochino effetti di ruscellamento.

5. Le strade, eventualmente lordate per effetto del passaggio dei mezzi di spargimento, dovranno essere immediatamente ripulite.

## **Art. 25 Pulizia delle strade**

Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze.

E' altresì vietato spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni alle strade pubbliche, in tal caso è obbligatoria l'immediata pulizia della strada.

Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in

occasione della raccolta dei prodotti agricoli, di lavorazioni del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni riprenderanno il giorno successivo, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

I trasgressori saranno soggetti al pagamento delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

## **CAPO VII**

### **NORME PER L'INERBIMENTO E/O IL CESPUGLIAMENTO**

#### **Art. 26**

#### **Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento**

Nella realizzazione di strade, piste e altri lavori che comportino la rimozione dello strato erboso, arbustivo o arboreo, si dovrà provvedere alla risistemazione delle aree smosse, non oltre la fine della stagione vegetativa successiva al termine dei lavori fissati nella concessione, con semine, trapianti ecc. adatti al territorio.

#### **Art. 27**

#### **Domanda per l'esecuzione di opere di restaurazione ambientale e documentazione relativa**

Salva l'osservanza delle norme e procedure indicate delle prescrizioni di Polizia Forestale o di specifici regolamenti, per la realizzazione di lavori che comportino la rimozione degli orizzonti superficiali del terreno per superfici superiori ad un ettaro, salvo i territori sottoposti a vincolo idrogeologico (dove si prescinde dall'entità minima di superficie), dovrà essere presentato progetto di realizzazione dei lavori di variazione morfologica del terreno in conformità allo strumento urbanistico vigente.

La domanda dovrà comprendere i seguenti dati:

- a. relazione corredata da illustrazione fotografica a colori sullo stato fisiografico dei luoghi, sulla copertura vegetale preesistente i lavori;
- b. i limiti del terreno soggetto a sbancamento o movimento dovranno essere chiaramente indicati con segnali esistenti, inamovibili ed in numero adeguato, indicati nella richiesta;
- c. la ricomposizione vegetale del terreno dovrà essere fatta con specie autoctone, elencate, nell'area ove si opera, riconosciute dall'Autorità preposta;
- d. lo stato idrogeologico della zona;
- e. tipo di intervento proposto.

I dati richiesti dovranno essere riportati ed evidenziati in modo chiaro sulla cartografia a scala 1: 5.000 o superiore, che dovrà essere allegata alla domanda.

#### **Art. 28**

#### **Cure colturali successive**

Nell'eventualità di insufficiente ripresa del tappeto erboso e delle specie arboree

impiegate nelle opere di rimboschimento, i proprietari o conduttori dei terreni soggetti alla restaurazioni ambientali, dovranno provvedere, annualmente, ad effettuare la necessaria risemina e gli opportuni risarcimenti, rispettando il tipo di preparazione, l'eventuale mescolanza polifitica e quanto indicato dalla prescritta autorizzazione originaria.

Qualora i soggetti obbligati non provvedano ad eseguire tempestivamente quanto previsto dal comma precedente, il Sindaco, con proprio provvedimento e fatta salva l'applicazione dell'eventuale sanzione amministrativa, ordinerà l'esecuzione degli interventi necessari.

## **CAPO VIII NORME DI PROCEDURA**

### **Art. 29 Norme di procedura**

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione di proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.

### **Art. 30 Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni contenute dal presente regolamento, fatte salve quelle previste da specifiche norme di legge e/o regolamenti e salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00, graduata in base alla gravità del fatto a cura dell'agente accertatore.

Resta comunque a carico del responsabile il risarcimento del danno arrecato e l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

Per le sanzioni previste al comma 1 si applicano i principi e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.

Per le inadempienze al presente regolamento non espressamente contemplate si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa e da apposite ordinanze, qualora esistenti.

### **Art. 31 Sanzioni accessorie**

Nel caso di inottemperanza degli obblighi previsti dagli articoli del presente regolamento (taglio, sfalcio o altri interventi) l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere.

Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire la prescrizione con addebito delle spese al trasgressore.

Analogo intervento dell'Amministrazione Comunale avverrà anche in caso di inottemperanza delle sanzioni accessorie.

### **Art. 32** **Entrata in vigore**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dopo l'intervenuta esecutività, ai sensi dell'art. 10 disposizioni prel. C.C.